



SOSTEGNO DEL “NIDO FAMILIARE - SERVIZIO TAGESMUTTER”

Art. 1 ***Finalità***

1. Il comune sostiene mediante la concessione di sussidi il “nido familiare – servizio *tagesmutter*” erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi di cui all’articolo 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”, di seguito denominata “legge provinciale”, operanti sul territorio provinciale, al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini.

Art. 2 ***Destinatari del sostegno***

1. Il sussidio è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del comune i cui bambini fruiscono del servizio, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, o che al compimento del terzo anno di età non possano accedere alla frequenza della scuola per l’infanzia di riferimento:

- a) nella fascia oraria in cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa;
- b) per un massimo di 80 ore per mese.

Tale limite orario potrà essere ridotto o aumentato con delibera della Giunta Comunale in rapporto alle disponibilità finanziarie ed al numero dei soggetti che utilizzano il servizio. La riduzione del limite orario avrà effetto dal mese successivo a quello in cui viene comunicato al soggetto gestore del servizio.

2. Il sostegno corrisponde a un sussidio orario erogato direttamente agli organismi di cui all’articolo 7 lett. b) della legge provinciale al fine della riduzione del corrispettivo richiesto alle famiglie per la fruizione del servizio.

3. Il sussidio viene concesso per la durata massima dell’anno educativo (1.9 - 31.8), con la possibilità di rinnovo tramite presentazione di apposita richiesta al comune.

4. Il sussidio non viene riconosciuto alle famiglie i cui bambini siano già frequentanti Servizi per l’infanzia comunali da 3 mesi a 3 anni.

5. Il contributo comunale non copre le prestazioni eventualmente fruita prima dell’adozione del provvedimento di ammissione.

Art. 3 ***Modalità di calcolo del sussidio***

1. Il comune determina il sussidio orario secondo le modalità previste dal presente articolo allo scopo di differenziare, ai sensi dell’art. 10, lett. f) della legge provinciale, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio in relazione alle condizioni socio-economiche delle medesime.

2. La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene mediante l'utilizzo dell'Indicatore della Condizione Economica Familiare (di seguito I.C.E.F.).

3. L'entità del sostegno economico sarà determinato, fra un importo minimo ed uno massimo, tenendo conto del costo complessivo del servizio, dell'entità del contributo provinciale, quantificandolo per ogni famiglia degli utenti sulla base della valutazione ICEF riferita secondo il seguente schema:

- coefficiente ICEF inferiore o pari a 0,13 : contributo massimo;
- coefficiente ICEF superiore a 0,13 e fino a 0,30: contributo fra il minimo e il massimo in proporzione al coefficiente ICEF;
- coefficiente ICEF superiore a 0,30 o valutazione non presentata : contributo minimo;

4. Il sussidio orario va da un minimo pari ad euro 4,50 ad un massimo pari ad euro 4,90, con scaglioni di euro 0,05, per ora bambino in corrispondenza di valori decrescenti I.C.E.F. come specificato nella seguente tabella:

| Classi di valore I.C.E.F. | Valore del contributo orario |
|---------------------------|---|
| $\leq 0,13$ | 4,90 |
| $> 0,13 \leq 0,30$ | In modo proporzionale all'ICEF risultante |
| $> 0,30$ | 4,50 |

4. Il sussidio non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia ed è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruite. Il sussidio non è concesso per le ore non fruite e comunque pagate dalla famiglia in caso di malattia.

5. La Giunta Comunale provvederà con proprio atto all'aggiornamento del contributo orario ed alla eventuale modifica delle classi di valore I.C.E.F. di cui al precedente comma 3.

Art. 4

Sostegno in favore di bambini disabili.

1. In riferimento ai bambini, portatori di *handicap* fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista il "nido familiare – servizio *tagesmutter*" in forma personalizzata, il comune nell'erogazione del sussidio può derogare ai requisiti di cui all'articolo 2, escluso quello della residenza nel comune e aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo precedente, fino alla piena copertura della spesa.

Art. 5

Presentazione e ammissione delle domande di sussidio

1. La famiglia che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici comunali indicando il periodo, il numero di ore mensili per le quali richiede il sussidio e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale intende utilizzare il servizio; alla stessa domanda dovrà essere allegato l'I.C.E.F. del proprio nucleo familiare, nonché fornire tutti gli

elementi necessari alla valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, del presente regolamento.

2. Il comune provvede alla valutazione delle domande che saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio seguendo l'ordine di presentazione.

Art. 6

Liquidazione del sussidio

1. Il sussidio è liquidato mensilmente al soggetto gestore dietro presentazione di fattura emessa ogni fine mese e idonea documentazione dei servizi forniti (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia della documentazione fiscale intestata alle famiglie per le ore fruite).

2. Il soggetto gestore addebita alla famiglia il costo orario in vigore al netto del sussidio orario concesso dal comune.

3. Al fine di garantire la trasparenza delle tariffe praticate, le organizzazioni della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrative presso le quali le famiglie residenti sul territorio comunale usufruiscano del servizio di nido familiare-tagesmutter, sono tenute a fornire annualmente all'Amministrazione comunale copia del tariffario in vigore cui, nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenute ad attenersi.

Art. 7

Responsabilità del comune

1. Il comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. Il comune, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale, effettua almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica, sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del sussidio.